

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4968

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORTOLAMI, SCOTTI VINCENZO, GALLI, FRASSON, PICCIRILLO, DARIDA, ZANIBONI, MATULLI, RIGHI, ANSELMI, AGRUSTI, BERTOLI, RICCI, RIVERA, ROSINI, BORTOLANI, DUCE, FERRARI WILMO, CORSI, BIANCHINI, SANESE, CASTAGNETTI PIERLUIGI, ORSENIGO, ROJCH, ZAMBON, SARETTA, PERANI, BRUNETTO, FRONZA CREPAZ, MAZZUCONI, GOTTARDO, GREGORELLI, ZUECH, ARMELLIN, TORCHIO, GEI, ZOPPI, GRILLO LUIGI, ANTONUCCI, PISICCHIO**

*Presentata il 12 luglio 1990*

### Istituzione del Corpo nazionale delle guardie ecologiche

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il recupero e la salvaguardia dell'ambiente costituiscono un impegno di ordine politico ed etico per tutelare beni inestimabili e non riproducibili. Prese di posizione su tali tematiche sono pressoché quotidiane ma non appare ancora raggiungibile una certezza di traguardo e continuano così episodi di grave inquinamento atmosferico, terrestre e marino per una complessità di

interessi difficile da governare e per una serie di competenze non ancora delimitate.

Fatti allarmanti, come il disagio patito da migliaia di persone per l'interruzione della erogazione di acqua potabile per inquinamenti di falda dovuti a scarichi clandestini, acqua sempre meno potabile anche a profondità di decine di metri per scarichi abusivi, laghi e mari sempre più

compromessi da fenomeni dovuti sempre a scarichi incontrollati: tutto ciò impone convinta attenzione e massima tempestività per interventi di risanamento e nel contempo suggerisce la creazione di organismi preposti al controllo sistematico di ogni fenomeno di inquinamento, con la creazione di un corpo specializzato in grado di sopperire alle molteplici necessità oggi svolte da enti od organismi che

hanno talvolta finalità e compiti non squisitamente specifici.

Per tali motivi è quanto mai opportuno istituire un corpo speciale dello Stato che possa costituire una prima e doverosa scelta, anzi un credibile intervento della pubblica amministrazione in risposta alle tante e legittime attese della nostra popolazione. Tale risposta è il Corpo delle guardie ecologiche.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituito il Corpo nazionale delle guardie ecologiche con organizzazione periferica a livello regionale e provinciale. Il rapporto massimo della consistenza di detto Corpo rispetto alla popolazione è di una guardia ogni ventimila abitanti, da realizzarsi in ogni regione.

2. Gli scopi principali del Corpo riguardano:

a) il controllo degli scarichi delle attività produttive (industria, artigianato, commercio, terziario, agricoltura) in canali di ogni ordine e grado, nei laghi e nel mare;

b) la ricerca e individuazione di ogni scarico inquinante nelle falde del sottosuolo tramite pozzi artesiani o altri metodi;

c) il controllo delle discariche pubbliche o private, con particolare riferimento a quelle che ricevono rifiuti speciali e tossici;

d) il controllo delle emissioni di ogni attività produttiva o di servizio, comprese tutte le attività previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

e) il controllo di inceneritori di rifiuti di qualsiasi tipologia;

f) il controllo dell'uso di fitofarmaci in agricoltura, sia intensiva che estensiva;

g) il controllo e la vigilanza su qualsiasi azione che produca effetti inquinanti nell'aria, nell'acqua o sulla terra.

## ART. 2.

1. Le guardie ecologiche sono organizzate con struttura gerarchica analoga

a questa del Corpo dei vigili del fuoco, con amministrazione autonoma dipendente dal Ministero dell'ambiente.

#### ART. 3.

1. Le guardie ecologiche possono utilizzare, agli scopi di ricerca ed analisi complesse, i servizi delle unità sanitarie locali, i centri di ricerca universitaria e di enti pubblici e privati altamente qualificati e, previa autorizzazione ministeriale, possono richiedere qualificate collaborazioni a centri di ricerca a livello CEE.

2. Il Corpo si avvale, tramite richiesta, ai rispettivi comandi, della collaborazione delle guardie municipali, delle forze di polizia e dell'esercito e delle guardie forestali.

3. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, definisce le condizioni per le collaborazioni di cui al presente articolo.

#### ART. 4.

1. Le guardie ecologiche:

a) comunicano al sindaco e all'autorità giudiziaria competente per territorio i dati relativi all'attività di controllo e di vigilanza, notificando nel contempo al responsabile, o a chi per esso, l'attività inquinante;

b) possono attuare il fermo di polizia giudiziaria nelle ipotesi di flagranza di reato in materia di inquinamento;

c) possono disporre il temporaneo sequestro di ogni attività produttiva che arrechi nocimento alla salute pubblica, dando immediata comunicazione di questa iniziativa all'autorità giudiziaria competente che provvede in merito.

#### ART. 5.

1. Il Corpo nazionale delle guardie ecologiche è dotato a livello regionale di una struttura adeguata di laboratori di

analisi e ricerca e di una struttura amministrativa con rapporto di personale, amministrativo e ausiliario, di un dipendente ogni dieci guardie ecologiche.

#### ART. 6.

1. Il Ministro dell'ambiente emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, con particolare riferimento all'organizzazione del Corpo, ai requisiti di ammissione al concorso di cui al comma 2 e alle relative materie di esame, alle dotazioni di laboratorio e di servizio e di quant'altro sia funzionale al conseguimento degli scopi del Corpo.

2. Il Ministro dell'ambiente, con il medesimo decreto di cui al comma 1, determina altresì le condizioni e i termini del concorso pubblico nazionale per l'accesso al Corpo nazionale delle guardie ecologiche, da svolgersi in modo decentrato nelle singole regioni a statuto ordinario e speciale. Potranno presentare domanda per l'ammissione al concorso coloro che sono in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea in materie attinenti alla chimica, alla fisica, alla biologia, alla geologia, alle scienze agrarie, alla scienza della terra.

#### ART. 7.

1. Agli oneri per il funzionamento del Corpo e per le rispettive dotazioni strutturali, si fa fronte con apposito fondo speciale da istituire con la legge finanziaria 1991.

2. Le singole regioni provvederanno alla messa in disponibilità del Corpo nazionale delle guardie ecologiche di idonei locali, a livello regionale e provinciale.